dott. ALBERTO OCCELLI - NOTAIO - Via Trieste, 47 - 10064 PINEROLO (To)
Tel. 0121.75100 - Fax 0121.390189 - E-mail: aoccelli@notariato.it

ALBERTO OCCELLI
NOTAIO

REPERTORIO N. 75824 ----------

ATTI N. 43885 ----------

---------- VERBALE ----------

---------- REPUBBLICA ITALIANA ----------

Il giorno venticinque giugno ----------

duemilaquindici ---------- (25.06.2015) ----------

in Torino, in una stanza al piano quarto della casa di corso De Gasperi n. 32, ----------

alle ore dieci. ----------

Avanti me dottor Alberto OCCELLI, ----------

Notaio in Pinerolo, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, ----------

è personalmente comparso il signor: ----------

- LANZA Rudy, nato a Torre Pellice il 12 giugno 1952, domiciliato a Luserna San Giovanni, via Fuhrmann n. 72, Codice Fiscale LNZ RDY 52H12 L277K, ----------

cittadino italiano siccome mi dichiara, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale agendo nella sua qualità a me dichiarata di Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione "FEDERAZIONE NAZIONALE NATUROPATI HEILPRAKTIKER PROFESSIONISTI", con sede in Torino, via Vincenzo Vela 49, codice fiscale 06523630017, costituita con atto a rogito Notaio Marinone in data diciassette maggio millenovecentonovantatre, repertorio numero 27526, registrato a Pinerolo il 19 maggio 1993 al numero 941 ------

richiede me notaio di ricevere e ritenere nei miei atti il verbale del-

Registrato a Pinerolo
il **29 giugno 2015**
al n. **2461** serie **1T**
con €. **200,00**

l'assemblea straordinaria della predetta associazione convocata in seconda convocazione per questo giorno, ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente ----------

---------- ORDINE DEL GIORNO ----------

1) Modifiche dello Statuto e della denominazione "FEDERAZIONE NAZIONALE NATUROPATI HEILPRAKTIKER PROFESSIONISTI" ----

2) Varie ed eventuali ----------

Aderendo io notaio alla richiesta fattami dò atto di quanto segue. --

Assume la presidenza dell'assemblea per unanime designazione dei presenti il sovracomparso signor LANZA Rudy il quale, accertata l'identità e la legittimazione dei partecipanti, e dopo aver constatato e dato atto: ----------

- che sono presenti per il Consiglio Direttivo esso Presidente, i Consiglieri signori GIULIANI Eliana, PILIA Rosanna e NICOLLI Fausto, mentre hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri signori ANSELMO Lorenzo, SUARDI Gianluigi e SANTAGA' Daniele; --------

- che sono presenti in proprio o per delega numero undici soci rispetto ai numero duecentoottanta soci costituenti l'intera compagine associativa ----------

dichiara la presente Assemblea validamente costituita in seconda convocazione ed atta quindi a discutere e deliberare sul sovrariportato ordine del giorno, quale ordine del giorno tutti i presenti dichiarano di ben conoscere e pianamente accettare rimossa ogni eccezione o riserva. ----------

Il presidente, aperta la seduta illustra agli intervenuti la necessità

ALBERTO OCCELLI
NOTAIO

di modificare la denominazione dell'Associazione nella nuova formula "Federazione Nazionale Naturopati Professionisti" modificando in conseguenza l'articolo "1" dello statuto associativo. --------

Il Presidente propone inoltre di modificare lo statuto sociale ed illustra dettagliatamente agli intervenuti le modifiche che si rendono necessarie al fine di adeguamento alle norme vigenti (Legge n. 4 del 14 gennaio 2013), legge il nuovo testo dello statuto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea. ----------

L'Assemblea dopo breve discussione e richiesta di chiarimenti all'unanimità ----------

---------- delibera ----------

- di modificare la denominazione dell'associazione dall'attuale "FEDERAZIONE NAZIONALE NATUROPATI HEILPRAKTIKER PROFESSIONISTI" siglabile "FNNHP" nella nuova formula "Federazione Nazionale Naturopati Professionisti" siglabile "FNNP" modificando in conseguenza l'articolo "1" dello Statuto associativo come segue: -

"Art. 1. Costituzione, denominazione, durata, sede. ----------

a) E' costituita la libera associazione professionale denominata "Federazione Nazionale Naturopati Professionisti", siglabile "FNNP". Qui di seguito denominata "Associazione". L'associazione non è a scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna dell'associazione sono disciplinati dal Regolamento interno deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta

del Consiglio Direttivo. ----------

b) La sede dell'associazione è in Torino. L'indirizzo è indicato nel Regolamento interno. Con semplice delibera del Consiglio Direttivo, potrà essere trasferito l'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune. L'associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia e all'estero, qualora se ne ravvisi la necessità. La durata dell'associazione è illimitata. " ----------

- di modificare lo statuto sociale secondo il nuovo testo illustrato dal Presidente all'assemblea approvato articolo per articolo. ---------

Nulla più essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola la seduta viene tolta, previa richiesta del comparente di allegare al presente verbale per le conseguenti formalità di pubblicità il testo aggiornato ed integrale dello Statuto sociale che steso su pagine dieci di tre fogli viene inserto al presente atto sotto la lettera "A" previa sottoscrizione del comparente e di me notaio ed omessa la lettura per dispensa avuta. ----------

Le spese del presente atto e relative sono a carico della società. ----

Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto e scritto in parte da me in parte da persona di mia fiducia ed in parte dattiloscritto da persona pure di mia fiducia su pagine cinque di due fogli, quale atto leggo al comparente che approvandolo e confermandolo meco notaio lo sottoscrive essendo le ore dieci e minuti quaranta. -

F.TI: - Rudy LANZA ----------

------- Alberto OCCELLI Notaio ----------

Allegato "A" al n.
43885 di fascicolo

STATUTO

Federazione Nazionale Naturopati Professionisti

NORME GENERALI

Art. 1. Costituzione, denominazione, durata, sede.

a) E' costituita la libera associazione professionale denominata "Federazione Nazionale Naturopati Professionisti", siglabile "FNNP". Qui di seguito denominata "Associazione". L'associazione non è a scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna dell'associazione sono disciplinati dal Regolamento interno deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

b) La sede dell'associazione è in Torino. L'indirizzo è indicato nel Regolamento interno. Con semplice delibera del Consiglio Direttivo, potrà essere trasferito l'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune. L'associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia e all'estero, qualora se ne ravvisi la necessità. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2. Scopi e attività.

L'associazione ha il precipuo compito di promuovere, tutelare, vigilare sull'attività del professionista Naturopata, nonché di valorizzare le competenze e la professionalità dei propri iscritti, agevolando il rispetto delle regole deontologiche sancite in apposito codice di condotta in ossequio a quanto disposto dalla Legge 14/01/2013 n. 4 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26/01/2013, n. 22), disposizioni in materia di professioni non organizzate.

L'associazione può aderire o affiliarsi a Enti, Federazioni, ecc.

L'associazione si propone di:

a) promuovere, tutelare, vigilare e favorire l'attività del professionista Naturopata;

b) promuovere il riconoscimento, la valorizzazione della professione del Naturopata in tutte le sue declinazioni (docente, operatore, esperto nella formazione, tutor, ecc.).

c) promuovere la formazione permanente dei propri associati avvalendosi delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e in riferimento D.Lgs del 16 gennaio 2013, n. 13.

d) promuovere forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento a garanzia del cittadino consumatore, ai sensi dell'art. 2 comma 4

Legge 4/2013.

e) rilasciare ai propri iscritti l'attestazione relativa alla regolare iscrizione del professionista all'associazione FNNP ; ai requisiti necessari a partecipare alle attività associative; al rispetto degli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare ai fini del mantenimento dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 7 Legge 4/2013.

f) realizzare un sistema di certificazione delle competenze professionali dei propri iscritti, riservandosi di attivare le procedure per la "certificazione di conformità a norme tecniche UNI" di cui l'art. 9 della legge 4/2013; l'associazione FNNP si riserva secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 3 Legge 4/2013, di promuovere la costituzione di un comitato di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti Comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

g) istituire un Comitato Tecnico Scientifico dedicato alla formazione permanente degli iscritti;

h) promuovere il rispetto della deontologia professionale attraverso un codice di condotta, prevedendo sanzioni graduate in relazione delle violazioni poste in essere, prevedendo un organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui all'art. 5 comma 2 lettera a. Legge 4/2013.

i) svolgere il ruolo di rappresentanza professionale in ogni ambito istituzionale, in particolar modo a titolo indicativo ma non esaustivo, presso il Ministero di Grazia e Giustizia per il riconoscimento della professione secondo il D. Lgs. 206/2007 art. 26, presso UNI per la formazione della professione, presso gli Organi di Certificazione accreditati Accredia.

j) tutelare la professionalità e la dignità dei propri associati.

k) realizzare e gestire il Registro dei Professionisti iscritti, ai sensi dell'art. 5 comma 2 lettera b - Legge 4/2013.

l) autorizzare gli iscritti ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi ai sensi degli artt. 7 e 8 Legge 4/2013.

m) fornire consulenza culturale, tecnica, scientifica sui programmi di cui l'oggetto sociale, a livello nazionale, europeo, internazionale per conto e/o su incarico di qualunque soggetto giuridico pubblico e/o privato.

n) svolgere corsi di aggiornamento e formazione continua culturale e professionale.

o) organizzare gruppi di lavoro a livello scientifico e di ricerca.

p) svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari, ricerche, etc. in riferimento agli scopi istituzionali.

q) promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione, l'edizione, pubblicazione di dispense, libri, testi, cd audio e video, pubblicazioni periodiche, indagini, ri-

cerche, studi di bibliografie, news-letters, ecc.

Per il raggiungimento di dette finalità, l'associazione potrà inoltre:

r) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati nonché con altre associazioni riconosciute e non riconosciute, al fine di promuovere le attività associative.

s) partecipare, in modo autonomo e/o insieme a realtà pubbliche e/o private, ad attività di progetti nazionali, europei, internazionali, può infine assumere partecipazioni e/o interessenze in altri enti e/o imprese, anche societarie.

t) aderire e collaborare con enti pubblici e privati locali, nazionali o internazionali con i quali riterrà utile avere collegamenti e/o che perseguono scopi analoghi a quelli previsti dal presente statuto.

u) organizzare congressi e convegni nazionali e internazionali.

v) svolgere tutte quelle attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, comprese le compravendite e le permute di beni immobili e mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni.

Art. 3. Il profilo professionale del Naturopata.

L'associazione riunisce, rappresenta e tutela, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, tutti coloro i quali esercitano la professione di naturopata, intesi come soggetti esperti della disciplina "Naturopatia", che sono in grado di esercitare la professione valorizzando le risorse vitali della persona umana, favorendone il benessere naturale e globale, e promuovendo stili di vita sani in armonia con la Natura.

Il naturopata elabora eventi o programmi personalizzati di riarmonizzazione funzionale, informando e sensibilizzando la persona sui temi dell'ecologia della mente e del corpo con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita a livello fisico-emozionale. L'intervento educativo-formativo ad opera del naturopata è finalizzato a responsabilizzare l'individuo sulle tematiche ambientali influenti sulla qualità di vita e a fargli acquisire compiuta conoscenza dei "meccanismi" afferenti lo stato di benessere della persona.

Art. 4. Formazione permanente.

L'associazione prevede per il Naturopata professionale l'obbligatorietà della formazione continua (permanente). L'associazione può delegare tale formazione ad Istituti e Scuole ritenute idonee, con modalità stabilite nel Regolamento Interno.

Art. 5. Organi dell'associazione.

Sono organi dell'associazione: l'assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo che comprende il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere e due Consiglieri. Il Consiglio Direttivo elegge le cariche a maggioranza assoluta. Gli organi dell'associazione e i loro componenti eletti dall'Assemblea durano in carica quattro anni, salvo i casi di decadenza anticipata. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di impossibilità, dal Vi-

ce-Presidente.

Art. 6. Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri

L'Assemblea può deliberare sull'istituzione del Collegio dei Revisori (tre soci) e del Collegio dei Probiviri (tre soci).

Art. 7. Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo attua gli indirizzi determinati dall'Assemblea dei Soci.
Redige i programmi di attività sociale.
Modifica la sede legale e delibera l'apertura di sedi secondarie.
Assegna ai suoi componenti le eventuali deleghe operative.
Delibera in merito alle richieste d'iscrizione ed alla cessazione della stessa.
Applica i deliberati espressi dall'Assemblea dei Soci.
Delibera, su proposta del Segretario-Tesoriere, in merito alla pianta organica del personale dipendente e agli eventuali rapporti con il personale esterno.
Nomina, su proposta del Vice Presidente, i componenti del Comitato Tecnico Scientifico.
Stabilisce l'importo della quota associativa.
Redige il Bilancio dell'Associazione.
Redige e modifica il Regolamento interno.
Emana qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione.
Determina i corrispettivi relativi alla formazione continua rivolta agli associati.
Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta è ritenuto necessario; deve essere convocato, in via straordinaria, su indizione della maggioranza qualificata dei suoi componenti.
La convocazione è fatta tramite posta elettronica, sito web, con un preavviso di almeno 10 giorni; l'avviso deve indicare oltre agli argomenti all'ordine del giorno, anche il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione.
Il Consiglio Direttivo si considera validamente costituito con la partecipazione della metà più uno degli aventi diritto a voto e delibera con la maggioranza semplice dei presenti.
Il membro del Consiglio Direttivo può farsi rappresentare per delega scritta da un altro membro del Direttivo. E' fatto divieto avere più di 2 deleghe.

Art. 8. Il Presidente.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 4 anni ed è rieleggibile fino a un massimo di 3 (tre) mandati consecutivi.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di

fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei Soci.
In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 9. Tesoriere

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese; cura la tenuta del libro cassa.

Art. 10. Ammissione dei Soci.

Il socio è colui che aderisce alle finalità dell'associazione e contribuisce a realizzarle.
All'Associazione sono ammessi tutti i cittadini italiani e stranieri che condividono gli scopi sociali.
I soci si distinguono in:

- Professionali: sono definiti tali poiché vincolati dalle norme che regolano la formazione permanente come espresso dal Regolamento Interno, che hanno conseguito Attestato di Qualifica e sono inseriti nel Registro dell'associazione.
- Ordinari-praticanti: sono definiti tali coloro che hanno conseguito una scolarizzazione adeguata rispetto all'attività professionale oggetto dell'associazione.
- Onorari: sono persone fisiche o giuridiche che, per particolari meriti, sono ritenute idonee a dare lustro all'associazione. I soci onorari sono esenti dal pagamento della quota associativa.
- Sostenitori: sono persone fisiche, enti, istituti pubblici e privati, associazioni che con lasciti e donazioni consentono il perseguimento degli scopi istituzionali dell'associazione.

I requisiti qualificanti per l'ammissione all'associazione sono:

a) di essere cittadino italiano o di uno dei paesi dell'Unione Europea, ovvero possedere un domicilio professionale in uno di essi;

b) di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;

c) di essere in possesso dei titoli e/o delle esperienze qualificanti per lo svolgimento della professione di naturopata secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo;

d) di esercitare o voler esercitare in via principale ancorché non esclusiva la professione di naturopata;

e) di impegnarsi a rispettare il Codice Deontologico;

f) non possono ottenere l'ammissione coloro che hanno riportato condanne o pene che, a norma dello Statuto o del Codice Deontologico, comporterebbero la radiazione e sempre che non sia intervenuta la riabilitazione.

Tutti i dati forniti dalle persone fisiche e dagli organismi saranno trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196.
L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo e al pagamento della quota annua stabilita dallo stesso Consiglio. In assenza di un provvedimento di diniego della domanda, si intende che essa è stata accolta con decorrenza del giorno dell'inoltro della domanda stessa. La presentazione della domanda di ammissione e il contestuale versamento della quota sociale danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale ed acquisire ad ogni effetto la qualifica di socio, salvo parere contrario del Consiglio Direttivo.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo comunica all'interessato le motivazioni dell'esclusione e questi può presentare ricorso sul quale si pronuncia a maggioranza dei presenti in via definitiva, l'Assemblea dei Soci. La qualifica di socio è intrasmissibile per atto tra vivi.
Con l'entrata in vigore dell'iscrizione i soci partecipano alla vita associativa in modo durevole e continuativo fino alla perdita della qualità di socio a norma dell'articolo 11.

Art. 11. Perdita della qualifica di socio.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato pagamento della quota associativa o per causa di morte. I soci che perdono la qualifica non hanno diritto al rimborso delle quote sociali ordinarie e straordinarie e dei contributi associativi versati. Il socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie; arreca danni morali o materiali all'Associazione; danneggia l'immagine dell'associazione con il suo comportamento sociale. L'esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri; dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta al socio escluso. Il socio escluso può ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria, presentando ricorso scritto al Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione. La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica di qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'associazione.

Art. 12. Obblighi e diritti dei soci.

I soci sono tenuti ad osservare lo Statuto, il codice deontologico, i deliberati e le decisioni degli organi dell'associazione.
I soci devono annualmente provvedere al rinnovo dell'iscrizione. Il mancato pagamento della quota associativa stabilita dall'Assemblea dei Soci, prevede l'esclusione del socio per morosità.
I soci sono tenuti ad osservare eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
I soci sono tenuti all'obbligo della formazione permanente, come stabilito dal Regolamento Interno.
Tutte le quote sociali ordinarie e straordinarie e i contributi associativi versati dal socio

non sono trasmissibili, né rivalutabili e in nessun caso possono essere restituiti.
I soci hanno diritto:

a) di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, ricevendone informazione e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dal Regolamento dell'associazione;

b) di partecipare alle Assemblee dei Soci;

c) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

d) di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche dello Statuto.

Art. 13. Quote associative

Le quote associative sono richieste all'atto dell'iscrizione e per il rinnovo annuale della tessera. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà dei soci effettuare contributi volontari ulteriori rispetto alla quota annuale, e comunque, fatto salvo il versamento degli eventuali contributi straordinari.

Art. 14. Durata anno associativo

L'anno associativo, e di conseguenza la validità della tessera, è pari a un anno solare dalla data del versamento della quota associativa (esempio: versamento in data 08 gennaio 2015, validità fino al 07 gennaio 2016 compreso).

Art. 15. L'Assemblea

L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'associazione, è composto da tutti i soci.
Hanno diritto a intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto ad un voto.
L'Assemblea è convocata mediante avviso da affiggersi nella bacheca della sede sociale, oppure con altra modalità ritenuta più idonea ad avvisare la totalità dei soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. E' convocata dal Presidente, oppure ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Essa, inoltre deve essere convocata su richiesta scritta di almeno un terzo del totale dei soci aventi diritto al voto. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.
L'Assemblea deve inoltre essere convocata per:

- l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, e del Collegio dei Probiviri ogni quattro anni;
- la discussione e le deliberazioni eventuali concernenti ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi dell'Associazione.

- l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.
- L'approvazione del Regolamento interno e sue variazioni.

L'Assemblea delibera inoltre sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, o da altro associato in sua assenza.

L'Assemblea ordinaria è idonea a deliberare quanto sia stata regolarmente convocata, in prima convocazione, e siano presenti o rappresentanti almeno la metà dei soci aventi diritto di voto.

Trascorsa mezz'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare qualunque sia il numero dei soci intervenuti ed aventi diritto di voto. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio. Ogni socio non può avere più di due deleghe. La delega deve essere scritta e firmata dal socio che intende essere rappresentato. Le modalità sono precisate nel Regolamento Interno. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del segretario, a ciò preposto dal Presidente o di chi ne fa le veci, scegliendolo tra i soci presenti. Ogni socio può prendere visione del verbale.

L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte la azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.

Art. 16. L'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Presidente su richiesta di almeno quattro quinti dei componenti il Consiglio Direttivo o della metà più uno dei soci.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno 15 giorni, l'avviso deve indicare oltre agli argomenti da trattare anche il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.

La convocazione deve essere effettuata entro 60 giorni successivi alla richiesta e celebrarsi nei successivi 30 giorni.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata anche in concomitanza dell'Assemblea ordinaria.

Art. 17. Il patrimonio e le entrate

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote dei soci e contributi;
- contributi di organismi internazionali, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;

- proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati;
- da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall'Associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi specifici straordinari.

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.

E' fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano destinate ad associazioni che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della stessa ed unitaria struttura (D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10/1 d). In ogni caso gli utili e gli avanzi conseguiti dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e per le attività ad esse direttamente connesse. (D. Lgs 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10/1 e).

Art. 18. Bilancio

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'associazione entro i 15 giorni precedenti l'adunanza per poter essere consultati da ogni associato.

Il rendiconto approvato dall'Assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

Art. 19. Scioglimento

L'associazione può essere sciolta solo con deliberazione dell'Assemblea dei Soci in sessione straordinaria appositamente convocata dal Presidente, con il voto favorevole dei 4/5 degli aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori.

L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla Legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20. Incompatibilità, decadenze e integrazioni

Le cariche di Presidente, di componenti il Consiglio Direttivo, di Revisore dei Conti e di Membro del Collegio dei Probiviri sono incompatibili con qualsiasi altra carica nell'ambito dell'associazione.

1) In caso di dimissioni contemporanee, e comunque in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo si ha la decadenza immediata del Consiglio, quindi spetterà al Presidente espletare l'ordinaria amministrazione, sino alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria che dovrà essere tenuta entro

i 60 giorni dalla data dell'evento.

2) Qualora il bilancio consuntivo non venga approvato da parte dell'Assemblea dei Soci, il Presidente dovrà convocare entro 30 giorni dalla mancata approvazione una ulteriore riunione.

In caso di mancata approvazione nei termini di cui sopra, il Presidente convoca l'Assemblea Straordinaria per l'elezione degli organi decaduti, fatte salve le eccezioni previste dal presente Statuto.

Art. 21. Clausola compromissoria

1) I provvedimenti adottati dagli organi dell'Associazione hanno piena efficacia nell'ordinamento sociale e nei confronti di tutti i soci.

2) I soci, per la risoluzione di ogni controversia di qualsiasi natura comunque connessa all'attività da loro svolta nell'ambito dell'associazione, si impegnano a non adire Autorità esterne all'Associazione.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì venticinque giugno duemilaquindici.

F.TI: Rudy LANZA

Alberto OCCELLI Notaio

xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxx

Copia conforme all'originale firmato a norma di legge

Impiega numero pagine quattordici

Si rilascia per uso amministrativo

Pinerolo lì 29 giugno 2015